

Tribunale di Locri
Sezione Civile Unica

LINEE GUIDA CONSEGUENTI ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL D.L. 8 MARZO 2020, N. 11 (*“Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria”*).

§1. PREMESSA

Tali linee guida tengono conto esclusivamente dei procedimenti che vengono trattati dalla Sezione Civile Unica (con esclusione ad es. dei procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea).

§2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La normativa di riferimento allo stato è la seguente:

- art. 1, comma 1, del Decreto Legge 8 marzo 2020 n. 11, secondo il quale, in attesa di provvedimenti da parte dei dirigenti degli uffici giudiziari, sino al 22 marzo 2020 le udienze dei procedimenti civili pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva al 22 marzo 2020, con le eccezioni indicate all'articolo 2, comma 2, lettera g);

- art. 2, comma 2, lettera g), stesso D.L., che prevede la trattazione, nella parte che qui rileva, avuto riguardo alle competenze della Sezione Civile Unica, delle udienze nelle *“cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità; nei procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona; nei procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori, e sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute; nei procedimenti di cui all'articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; nei procedimenti di cui all'articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194; nei procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari; ...; nei procedimenti di cui all'articolo 283, 351 e 373 del codice di procedura civile e, in genere, in tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti”*;

- art. 1, comma 2, stesso D.L., a mente del quale, *“A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 22 marzo 2020 sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti indicati al comma 1, ferme le eccezioni richiamate. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo”*;

- art. 2, comma 5, stesso D.L., che stabilisce che *“Ai fini del computo di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, nei procedimenti nei quali le udienze*

sono rinviate a norma del presente articolo non si tiene conto del periodo decorrente dalla data del provvedimento di rinvio dell'udienza alla data della nuova udienza, sino al limite massimo di tre mesi successivi al 31 maggio 2020";

- art. 2, comma 6, stesso D.L., ai sensi del quale "fino al 31 maggio 2020, negli uffici che hanno la disponibilità del servizio di deposito telematico anche gli atti e documenti di cui all'articolo 16 -bis, comma 1 -bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono depositati esclusivamente con le modalità previste dal comma 1 del medesimo articolo. Gli obblighi di pagamento del contributo unificato di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nonché l'anticipazione forfettaria di cui all'articolo 30 del medesimo decreto, connessi al deposito degli atti con le modalità previste dal periodo precedente, sono assolti con sistemi telematici di pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82".

§3. INDICAZIONI RELATIVE AI RINVII DELLE UDIENZE

Al riguardo si forniscono le seguenti indicazioni di carattere generale:

-) le udienze dei procedimenti civili diversi da quelli di cui all'art. 2, comma 2, lett. g), sono rinviate d'ufficio, ossia con decreto fuori udienza, a data successiva al 22 marzo 2020;

-) per detti rinvii può essere utilizzato il modello allegato alle linee guida;

-) in ogni caso, i rinvii andranno comunicati in via telematica ai difensori delle parti costituite a cura della Cancelleria;

-) le date di rinvio andranno fissate tenendo conto dell'oggetto e dell'anzianità di iscrizione della causa, nonché dei criteri di priorità fissati nel programma di gestione per l'anno in corso, oltre che della disposizione dell'art. 2, comma 5, del D.L. n. 11 del 2020.

§4. INDICAZIONI CONCERNENTI LE ECCEZIONI PREVISTE DALL'ART. 2, COMMA 2, LETT. g) N. 1)

Sul punto si offrono le seguenti linee interpretative:

A) "*cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità*".

Il riferimento alle obbligazioni alimentari pare rimandare implicitamente alla normativa sovranazionale (v. ad es. regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari, che si applica ai rapporti di famiglia, parentela, matrimonio o affinità).

E' da ritenere pertanto che le obbligazioni in parola ricomprendano non solo le obbligazioni alimentari *stricto sensu* intese (art. 433 ss. c.c.) ma anche le obbligazioni di mantenimento derivanti dai rapporti di famiglia, parentela, matrimonio o affinità.

Va peraltro precisato che dovranno essere trattate le sole cause nelle quali tali obbligazioni formano oggetto della domanda principale (si pensi ai procedimenti ex art. 316-bis c.c.) e non semplicemente di domande accessorie (si pensi alle cause in

materia di separazione e divorzio, nonché a quelle in tema di regolamentazione dei rapporti relativi ai figli di genitori non coniugati).

B) *“procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona”*.

In tale categoria dovrebbero rientrare i procedimenti cautelari instaurati a tutela dei diritti inviolabili ed insopprimibili della persona, quali il diritto alla salute ed il diritto al lavoro, con esclusione peraltro dei procedimenti disciplinati dal c.d. rito Fornero, che non sono procedimenti cautelari in senso stretto.

Vanno altresì esclusi i procedimenti cautelari vertenti su diritti di credito o diritti di proprietà che (al pari dei procedimenti ex L. Fornero) possono semmai ricondursi alla norma di chiusura (v. *infra*).

C) *“procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori, e sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute”*.

In proposito, è bene esaminare previamente i fascicoli onde verificare se ricorrono o meno i presupposti per l'adozione di provvedimenti provvisori.

La trattazione delle udienze è da circoscrivere a quei casi in cui gli istanti segnalino formalmente *“una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori”*.

E' preferibile evitare, laddove possibile, l'esame diretto del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando, facendo eventualmente all'uopo ricorso, previo consenso delle parti costituite, a forme di videocollegamento e dandone atto nel verbale di udienza.

Infine, per il giuramento di tutori, protutori, curatori e amministratori di sostegno, è opportuno fissare date ed orari *ad hoc*, da comunicare agli interessati per il tramite della Cancelleria, onde evitare qualsiasi forma di assembramento.

D) *“procedimenti di cui all'articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833”*

Per tali procedimenti (concernenti i TSO) va fatto ricorso, salvo che non sia concretamente possibile, al telelavoro mediante l'applicativo Consolle del magistrato, previa scansione a cura della cancelleria dei relativi atti.

E) procedimenti relativi all'interruzione della gravidanza *“di cui all'articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194”*

Per i procedimenti suddetti, laddove occorra sentire l'interessata ovvero acquisire l'assenso cui fa riferimento l'art. 12 legge n. 194 del 1978, è opportuno fissare appositi orari, da comunicare a cura della Cancelleria, onde evitare qualsiasi forma di assembramento.

F) *“procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari”*
Non si pone nessun problema interpretativo.

G *“procedimenti di cui all'articolo 283 e 351 e 373 del codice di procedura civile”*

L'inciso è da intendere riferito, oltre che alle istanze di inibitoria su cui si chiede di provvedere anteriormente alla prima udienza, ai procedimenti di appello nei quali non ci si limita nelle conclusioni dell'atto introduttivo del giudizio di secondo grado a chiedere la riforma della sentenza impugnata, previa sospensione dell'esecutività della medesima, ma si argomenta nella parte espositiva sull'istanza di inibitoria.

H) *“tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti”*

Si tratta di una norma di chiusura, che può riguardare non solo i procedimenti cautelari diversi da quelli di cui alla lettera B), ma anche tutti quei giudizi in cui - per specifiche ragioni che è bene che la parte interessata deduca e documenti con apposita istanza telematica - possa derivare dal ritardo un grave pregiudizio per la parte medesima (si pensi ad es. alle udienze presidenziali in materia di separazione dei coniugi laddove si debbano adottare i provvedimenti provvisori relativi all'assegno e all'affidamento dei minori e si comprovi che uno dei due coniugi non abbia alcuna fonte di sostentamento per sé e per la prole e che dal ritardo della trattazione possa in concreto derivare un grave pregiudizio per la parte o i minori).

La dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause pendenti, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile.

Si allega: modello per il rinvio delle udienze non urgenti.

Provvedimento trasmesso in formato PDF in data 10 marzo 2020.

Il Presidente della Sezione Civile
dr.ssa Antonella Stilo

